

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 4-3946

Legge regionale 14/2019, articolo 31. Approvazione delle modifiche alla D.G.R. 6-3619 del 30/07/2021 sullo sviluppo della residenzialita' in montagna: disposizioni sui beneficiari, sostituzione dell'Allegato A, integrazione della dotazione finanziaria per ulteriori euro 475.000,00 e disposizioni sulla connessa attivita' di promozione e comunicazione.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 6-3619 del 30/07/2021 ha provveduto, in attuazione dall'articolo 31 della legge regionale 14/2019, ad istituire la misura per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialita' in montagna, destinando, per l'anno 2021, la somma pari a euro 10.000.000,00 ed approvando:

- la scheda della misura, denominata "Elementi essenziali della Misura di finanziamento", di cui al suo Allegato A;
- l'elenco dei Comuni montani ammissibili e loro suddivisione per fasce di punteggio, di cui al suo Allegato B;
- la metodologia di attribuzione dei punteggi alle fasce dei Comuni dettagliate nel suddetto Allegato B, di cui al suo Allegato C.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna è stato approvato il bando "RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA", immediatamente pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte e che la presentazione delle domande sarà possibile a partire dal 02/11/2021 e fino al 15/12/2021.

Richiamato, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto Allegato A: possono beneficiare dei contributi ivi previsti "le persone fisiche titolari del diritto di proprietà, o che si impegnino ad acquisire un diritto di proprietà, di un'unità immobiliare ad uso residenziale, censita catastalmente nel territorio dei Comuni di cui all'allegato B, e che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nella stessa." tra i requisiti soggettivi di ammissibilità del beneficiario è contemplato quello di "possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea".

Preso atto che, nel periodo di pubblicazione del bando, l'associazione A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ha presentato, con lettera protocollo n. 00000000/2021 del 20/09/2021 conservata agli atti del suddetto Settore, istanza con cui invita a "...modificare immediatamente i requisiti del bando chiarendo che sono ammessi alla prestazione anche i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti e a dare immediata e ampia informazione della avvenuta modifica, al fine di consentire anche a detti cittadini di accedere in condizioni di effettiva parità alla prestazione in esame".

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna:

la segnalata esclusione potrebbe rivelarsi ingiustificata e discriminatoria, in quanto l'interesse pubblico perseguito con tale misura, come individuato dall'articolo 31 della legge regionale 14/2019 e ribadito nell'Allegato A della D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, al paragrafo "FINALITÀ", nonché dal medesimo bando (articolo 14), è quello "di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna" tramite la concessione di "contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale";

la proclamata esigenza di stabilità sul territorio piemontese, mentre non può essere preventivamente garantita dai soggetti extracomunitari titolari di permessi di soggiorno di breve durata, non altrettanto può dirsi per quanti abbiano ottenuto il "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" di cui all'articolo 9 D.Lgs. 286/1998, che ha una durata illimitata;

pertanto, si reputa irragionevole escludere dalla possibilità di fare domanda coloro che, essendo già titolari di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato o comunque avente una durata superiore ai 10 anni, sarebbero in grado di obbligarsi a mantenere la loro abitazione principale nell'immobile acquistato per il periodo di tempo previsto dal bando e dalla legge (10 anni); alla luce del conseguente ampliamento della platea di potenziali beneficiari risulta, inoltre, necessario prevedere di destinare tutte le risorse disponibili per tale Misura, pari ad euro 10.475.000,00, di cui euro 10.000.000,00 già prenotati con D.D. n. 562/2021.

Ritenuto, pertanto, al fine di evitare un potenziale ricorso ed agendo in autotutela ai sensi dell'articolo 21 novies della legge 241/1990, di disporre, a parziale modifica della D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, di includere tra i possibili beneficiari del relativo contributo anche i soggetti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all'articolo 9 D.Lgs. 286/1998 e di destinare ulteriori euro 475.000,00, quale integrazione della dotazioni finanziaria ivi prevista, a fronte dell'incremento della platea dei potenziali beneficiari, rendendo la dotazione complessiva pari ad euro 10.475.000,00.

Dato atto che il capitolo 289894/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021 presenta una disponibilità finanziaria pari a euro 475.000,00.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna:

in seguito alle numerose richieste di chiarimenti arrivate alla casella di posta bando.residenza@regione.piemonte.it nonché al numero telefonico dedicato, si è evidenziato l'interesse da parte di una potenziale platea di potenziali beneficiari che hanno tra loro rapporti di parentela e che utilizzerebbero le risorse messe a disposizione per acquistare quote di immobili che per legge già confluiscono nell'asse ereditario, e pertanto si introduce per evidenti ragioni di opportunità e di buon uso delle risorse pubbliche, il divieto di acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;

inoltre, è stata riscontrata la necessità di intervenire con le seguenti modifiche testuali riconducibili a meri errori materiali o ad esigenze di ragionevolezza:

- nella tabella dei "Criteri di Valutazione" di cui all'Allegato A, al criterio B1 deve essere eliminata la dicitura "come dipendente", in quanto tale specifica limita il ricorso a detto punteggio da parte di chi esercita lavoro autonomo in condizioni analoghe;
- nella tabella dei "Criteri di Valutazione" di cui all'Allegato A, al criterio B2 "Attività lavorativa esercitata, alla presentazione della domanda, in Comune montano di cui all'allegato B", è stato erroneamente attribuito il punteggio di 10 punti, anziché 15, e pertanto risulta necessario correggere l'errore in modo da portare a 100 il totale del punteggio;
- nel paragrafo "Modalità e i tempi di istruttoria" di cui all'Allegato A si sostituisce la frase "dichiarazione del datore di lavoro sulla condizione di smart - working" con la frase "dichiarazione del datore di lavoro o equivalente (se lavoratore autonomo) sulla percentuale di smart – working";
- nel paragrafo "Modalità e i tempi di istruttoria" di cui all'Allegato A risulta opportuno sostituire il secondo criterio per ordinare le domande a pari punteggio con il seguente: 2- comune oggetto della domanda ordinato nelle fasce 1, 2, 3, in quanto più coerente con le finalità della misura;
- nel paragrafo "Erogazione" di cui all'Allegato A, tenendo presente che alcuni interventi potranno essersi conclusi in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria, e pertanto non potranno rispettare le tempistiche come al momento previste, si ritiene opportuno aggiungere la seguente frase "per gli interventi conclusi in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione degli stessi deve essere trasmessa entro un periodo massimo di 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria".

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di recepire in modo uniforme e chiaro le suddette modifiche, provvedere a sostituire l'Allegato A alla D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021.

Dato atto, altresì, che come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna:

risulta opportuno prevedere di affiancare a tale misura un'adeguata attività di promozione e comunicazione per far conoscere ai potenziali beneficiari l'iniziativa, le sue finalità ed i risultati attesi, stimando un costo congruo pari a 30.000,00 €:

tale attività risulta coerente con la Macro tipologia A di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) del Regolamento regionale 3/R/2020 in quanto iniziativa di carattere e di livello istituzionale, volta alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane e finalizzata alla realizzazione iniziative previste dalla l.r. 14/2019.

Ritenuto, pertanto, di disporre di affiancare alla misura di cui alla D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021 un'attività di promozione e comunicazione per far conoscere ai potenziali beneficiari l'iniziativa, le sue finalità ed i risultati attesi, la cui spesa è stimata in 30.000,00 €, rinviando a successivo provvedimento di Giunta regionale la sua attivazione, a fronte dello stanziamento delle risorse nell'ambito dell'approvazione delle iniziative a valere sulla Macro tipologia A di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) del Regolamento regionale 3/R/2020.

Vista la legge regionale Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna";

visto il D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e legge regionale n.14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni, parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000", come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n. 30568/A1102A del 02 ottobre 2017;

vista la l.r. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 52-3663 del 30.07.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".

Preso atto che restano invariate tutte le altre disposizioni previste dalla D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e alla luce delle suddette considerazioni;

la Giunta regionale, all'unanimità

delibera

- di disporre, a parziale modifica della D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, i cui effetti non si sono ancora prodotti, di includere tra i possibili beneficiari del relativo contributo anche i soggetti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all'articolo 9 D.Lgs. 286/1998 e di destinare ulteriori euro 475.000,00, quale integrazione della dotazioni finanziaria ivi prevista, rendendo la dotazione complessiva della misura pari ad euro 10.475.000,00;
- di approvare, al fine di recepire in modo uniforme e chiaro le modifiche riportate in premessa, l'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo complessivo pari ad euro 10.475.000,00 sulle risorse disponibili sul capitolo 289894 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021;
- di disporre di affiancare alla misura, di cui al presente provvedimento ed istituita con la D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, un'attività di promozione e comunicazione per far conoscere ai potenziali beneficiari l'iniziativa, le sue finalità ed i risultati attesi, la cui spesa è stimata in 30.000,00 € rinviando a successivo provvedimento di Giunta regionale la sua attivazione, a fronte dello stanziamento delle risorse nell'ambito dell'approvazione delle iniziative a valere sulla Macro tipologia A di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) del Regolamento regionale 3/R/2020;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché a provvedere a dare la massima comunicazione dei suoi contenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A: SCHEDA DI MISURA

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA DI FINANZIAMENTO

FINALITÀ	<p>Contrasto alla marginalità territoriale.</p> <p>La linea è finalizzata a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socio-economica delle aree montane del Piemonte.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	10.475.000,00 €.
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche titolari del diritto di proprietà, o che si impegnino ad acquisire un diritto di proprietà, di un'unità immobiliare ad uso residenziale, censita catastalmente nel territorio dei Comuni di cui all'allegato B, e che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nella stessa. E' possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare e per immobile.</p> <p>Requisiti soggettivi del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none">• possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, oppure essere soggetti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all'articolo 9 D.Lgs. 286/1998 ;• essere maggiorenne e non essere nato prima del 1955;• essere residente in un comune italiano non montano ;• non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l'acquisto di un'abitazione.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'acquisto dell'immobile da adibire a prima casa, con l'eventuale realizzazione di interventi di recupero dello stesso, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del D.P.R. 380/2001, limitatamente ad immobili ad uso residenziale e le relative pertinenze (aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non sono ammissibili a contributo l'acquisto e il recupero delle sole pertinenze);- la realizzazione di interventi di recupero, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del D.P.R. 380/2001, di un immobile a uso residenziale e le relative pertinenze, da adibire a prima casa, già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze). <p>Sono ammessi a contributo esclusivamente i lavori effettuati nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali vigenti (resta escluso dal contributo il beneficiario che si avvale del c.d. "superbonus 110%" di cui al d.l. 19.05.2020).</p>

PUNTEGGI		CRITERIO di VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
	A – Punteggio per localizzazione geografica	1a - Acquisto e/o intervento realizzato in un comune montano di fascia 1*	30	
		1b - Acquisto e/o intervento realizzato in un comune montano di fascia 2*	15	
		1c - Acquisto e/o intervento realizzato in un comune montano di fascia 3*	5	
	B- Punteggio per attività lavorativa del beneficiario	B1- Attività lavorativa in smart – working (almeno il 50% della propria attività lavorativa), esercitata alla presentazione della domanda, presso la propria residenza e dimora abituale	5	
		B2- Attività lavorativa esercitata, alla presentazione della domanda, in comune montano di cui all'allegato B	15	
	C - Punteggio per nucleo familiare	C1- Beneficiario nato dopo il 1 gennaio 1980	15	
		C2- ISEE del beneficiario, in corso di validità, uguale o inferiore a 20.000 euro	10	
		C3- Almeno un figlio di età uguale o inferiore a 10 anni che avrà residenza e dimora abituale nell'immobile oggetto di contributo	20	
	D - Punteggio per tipologia intervento	D1- L'intervento di recupero è realizzato con soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste da manuali per il recupero, pubblicati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla stessa, o prevede l'utilizzo dei materiali tipici del paesaggio alpino piemontese, in conformità con il Piano Paesaggistico Regionale	5	
		D2 - L'intervento di recupero è realizzato da imprese aventi sede legale / unità locale in un comune montano di cui all'allegato B)	5	
		*Classificazione dei Comuni vedi Allegato B		
		<u>Non sono ammesse domande con punteggio complessivo pari o inferiore a 20.</u>		
	DURATA DEGLI INTERVENTI	<p>In caso di contributo relativo all'acquisto, l'atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria pena la decadenza della posizione nella stessa.</p> <p>In caso di contributo relativo al recupero del patrimonio esistente, i lavori dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Per data di ultimazione dei lavori si intende la presentazione della comunicazione di fine lavori a firma di tecnico abilitato / l'avvenuto deposito della segnalazione certificata di agibilità (SCA). E' possibile ottenere una proroga di massimo 3 mesi in presenza di motivazioni oggettive, nonché di un ulteriore periodo di 6 mesi con corrispondente decurtazione del contributo.</p>		
MODALITA' E	Fase 1 – Presentazione on line della domanda di contributo: istruttoria in 90 gg.			

TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>Nella compilazione della domanda sull'apposito applicativo devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati e i riferimenti anagrafici, sia del beneficiario che del suo nucleo familiare (qualora sia richiesta la relativa premialità); • la localizzazione dell'edificio, la descrizione dell'intervento proposto, l'importo preventivato dell'investimento; • l'indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni automatiche dalla piattaforma informatizzata di gestione; • il possesso dei requisiti soggettivi; • gli elementi necessari per l'attribuzione dei rispettivi punteggi; • l'assunzione degli impegni ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando, e ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria per l'effettuazione dell'intervento proposto; • i riferimenti comprovanti l'avvenuto pagamento della imposta di bollo di € 16,00 in formato digitale ovvero tradizionale, provvedendo ad indicare il numero identificativo e la data di emissione (reperibili nella marca da bollo), di averla annullata e di conservarla in originale al fine di eventuali controlli da parte della Amministrazione regionale. <p>Ad integrazione della compilazione della domanda sull'applicativo, dovranno essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ localizzazione dell'edificio, descrizione dell'intervento proposto, l'importo preventivato dell'investimento, dichiarazione firmata da professionista abilitato nel caso di ricorso ai punteggi D1 e D2; ◆ "dichiarazione del datore di lavoro o equivalente (se lavoratore autonomo) sulla percentuale di smart – working". <p>Il Settore regionale competente provvederà a definire la graduatoria delle domande pervenute sulla base del punteggio ottenuto da ogni singola domanda, ordinando quelle a parità di punteggio secondo i seguenti criteri: 1- beneficiario più giovane; 2- comune oggetto della domanda ordinato nelle fasce 1, 2, 3.</p>
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico.</p> <p>Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito della rendicontazione finale delle spese sostenute.</p>
INTENSITA' DI AIUTO	<p>Importo minimo erogabile pari a 10.000 €.</p> <p>Importo massimo erogabile pari a 40.000,00 €.</p> <p>L'entità massima del contributo erogabile è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di acquisto, non superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all'acquisto dell'immobile, come risultanti dall'atto notarile di compravendita, incluse le imposte previste per legge; b) in caso di recupero del patrimonio esistente, non superiore al 50% dell'importo dei lavori a carico del beneficiario non portato in detrazione fiscale o altra agevolazione.
EROGAZIONE	<p>Fase 2 – Rendicontazione dell'investimento e richiesta di liquidazione: istruttoria in 90 gg.</p> <p>La rendicontazione dell'intervento deve essere trasmessa entro un periodo massimo di 3</p>

	<p>mesi dalla conclusione dei lavori di recupero ovvero dalla stipula dell'atto di compravendita. Per gli interventi conclusi in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria, la rendicontazione degli stessi deve essere trasmessa entro un periodo massimo di 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria". La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative all'acquisto di immobili, da destinarsi a residenza e dimora abituale, come risultante da atto notarile di compravendita, incluse le imposte previste per legge; • relative a lavori (IVA inclusa, solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali) eseguiti su immobili di proprietà ad uso residenziale, da destinarsi a dimora abituale, che siano: <ul style="list-style-type: none"> - rientranti in interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del D.P.R. 380/2001, per i quali spetta una agevolazione fiscale di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986; - chiaramente e strettamente riguardanti l'immobile e relative pertinenze per il quale si chiede il contributo; - pagate esclusivamente tramite bonifico bancario da cui risultino: la causale del versamento (con riferimento alla norma di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986), l'importo (che deve coincidere con l'importo fattura) e il relativo numero della fattura, il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento; - effettivamente sostenute dal beneficiario e, se del caso, dal cointestatario dell'immobile. <p>Non sono ammissibili spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parti condominiali; • immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9; • immobili non catastalmente censiti; • fatture riportanti esclusivamente spese per materiali e/o forniture; • lavori in economia; • acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<p>La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente in forma informatizzata, mediante apposito applicativo accessibile tramite credenziali di identità digitali intestate al beneficiario.</p>
VINCOLO DI DESTINAZIONE	<p>Il beneficiario del contributo è soggetto ad un vincolo di destinazione sia soggettivo che oggettivo secondo il quale l'intervento oggetto di contributo non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario.</p> <p>Il vincolo oggettivo consiste nell'obbligo di destinare e utilizzare i beni oggetto di contributo, esclusivamente per prima abitazione (obbligo di residenza e dimora abituale è implicito) per</p>

	<p><u>dieci anni a decorrere dalla data dell'avvenuto deposito della segnalazione certificata di agibilità (SCA) / comunicazione di fine lavori a firma di tecnico abilitato, ovvero dalla data di acquisto dell'immobile.</u></p> <p>Nel caso in cui, successivamente alla concessione del contributo, il beneficiario deceda, il fatto non darà seguito a revoca del contributo.</p>
MODIFICHE	<p>Non sono ammesse modifiche ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che:</p> <p>a. modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implichino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi ;</p> <p>b. comportino una riduzione del punteggio assegnato al del progetto tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse.</p> <p>Eventuali altre modifiche sono ammissibili ma devono essere preventivamente autorizzate dagli uffici regionali competenti previa formale e motivata richiesta.</p> <p>L'eventuale autorizzazione di modifiche non altera l'importo del contributo originariamente concesso.</p>
RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO	<p>La Regione Piemonte revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:</p> <p>a. il beneficiario, il cointestatario dell'immobile o i componenti del nucleo familiare i cui requisiti soggettivi hanno eventualmente contribuito alla determinazione del punteggio (ad eccezione del caso di figli che hanno concorso all'ottenimento del punteggio C3, successivamente al conseguimento della maggiore età) violino l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale nei primi 10 anni dalla liquidazione del contributo, salvo dimostrabili cause di forza maggiore;</p> <p>b. il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;</p> <p>c. rinuncia al contributo;</p> <p>d. mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;</p> <p>e. falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;</p> <p>f. rendicontazione della spesa non secondo le modalità previste;</p> <p>g. riduzione del punteggio del progetto tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse.</p> <p>La Regione Piemonte può procedere alla riduzione o alla revoca del contributo concesso in caso di parziale o mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e con l'accettazione del contributo.</p> <p>In ogni caso la riduzione o la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.</p>